



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A

ORDINANZA N. 06 /98 in data 26/02/1998

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta:

RITENUTO opportuno redigere un nuovo "Regolamento Accosti" al fine di dare una coerente disciplina al sistema degli ormeggi della parte commerciale del porto di Gaeta, nonché di predisporre un'organica normativa regolante la navigazione portuale ed i relativi servizi;

AVUTO riguardo ai pareri espressi dai rappresentanti dei Servizi Portuali (dei Piloti con fogli assunti ai seguenti numeri di protocollo: n.27297 del 15.12.1997; n.2821 del 09.02.1998 e n. 2826 del 09.02.1998; dei Rimorchiatori con foglio protocollato al n. 2489 del 05.02.1998 nonché degli Ormeggiatori con foglio protocollato al n. 3276 in data 14.02.1998);

INTERESSATA la Camera di Commercio I.A.A. di Latina con foglio n. 2200 in data 02.02.1998;

VALUTATE le considerazioni formulate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Latina con la nota fax n. 4236 in data 24.02.1998;

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione, del Porto, delle sue aree limitrofe e la incolumità pubblica in generale;

VISTA la Legge 27.12.1977 n. 1085 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale" del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmati a Londra il 20.10.1972;

VISTO l'articolo 14 della Legge n. 84 del 28.01.1994, relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Ric



Capitaneria di Porto di Gaeta

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Gaeta". Detto Regolamento, al fine di consentire a tutti gli utenti portuali di pianificare le proprie attività per conformarsi ad esso, entrerà in vigore, con piena efficacia, alle ore 00.01 del giorno 22.03.1998. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze e norme incompatibili con quanto disposto dal predetto Regolamento.

ARTICOLO 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza.

ARTICOLO 3

I contravventori alle norme stabilite dal "Regolamento" sopracitato saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Gaeta li, 26.02.1998

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Roberto RUFINI





MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E GLI ACCOSTI DELLE
NAVI MERCANTILI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI GAETA**

Art. 1

Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la navigazione, la sosta e gli ormeggi delle navi e dei galleggianti nell'ambito del porto e della rada di Gaeta come specificato nell'art.3.
- 2) Le precedenza negli accosti, nelle manovre, nella navigazione nell'ambito del porto di Gaeta, sono motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto stesso e non contraddicono il principio stabilito dall'art. 62 del Regolamento al Cod. Nav., al quale occorre sempre riferirsi in tutti i casi in cui si verifichi parità di situazione tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.

Art. 2

Definizioni

I termini "**Lunghezza**" e "**Pescaggio**" della nave indicano la sua "Lunghezza fuori tutto" e la sua "Immersione massima".

L'espressione "**Prua a mare**" indica una nave ormeggiata con la prua rivolta verso l'uscita (mare).

L'espressione "**In navigazione**" significa una nave che non è all'ancora, non è ormeggiata a terra e non è incagliata.

L'espressione "**Velocità di Sicurezza**" indica che ogni nave deve sempre procedere a velocità di sicurezza in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e poter essere fermata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento.

Art. 3

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ai seguenti ormeggi e meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico (All. 1):

- 1) Banchina Commerciale o Salvo D'Acquisto;
- 2) Banchina di Riva;
- 3) Banchina Cicconardi;
- 4) Pontile Petroli;
- 5) Banchina "Caboto"



6) Rada interna/esterna di Gaeta i cui punti di fonda sono così individuati :

1) **INTERNO AREA DI PILOTAGGIO**

a) Porto di GAETA:

- “G-1” Lat. 41° 13' N - Long. 013° 35.2' E (Rilv. 346° Dmg. 0.4 P.ta Stendardo) ;
- “G-2” Lat. 41° 13.25' N - Long. 013° 35.57'E (Rilv. 015° Dmg. 0.7 P.ta Stendardo) ;
- “G-3” Lat. 41° 13.7' N - Long. 013° 35.45'E (Rilv. 005° Dmg. 1.1 P.ta Stendardo) ;
- “G-4” Lat. 41° 14.05' N - Long. 013° 35.85'E (Rilv. 015° Dmg. 1.5 P.ta Stendardo) ;

b) Porto di FORMIA :

- “F-1” Lat. 41° 14.4' N - Long. 013° 37.7' E (Rilv. 045° Dmg. 2.5 P.ta Stendardo) ;
- “F-2” Lat. 41° 14.85' N - Long. 013° 38.32'E (Rilv. 045° Dmg. 3.2 P.ta Stendardo) ;

2) **ESTERNO AREA DI PILOTAGGIO**

Porto di GAETA :

Per Navi Mercantili

- “A” Lat. 41° 13.05' N Long. 013° 37' E - (Rilv. 070° Dmg. 1.3 P.ta Stendardo) ;
- “B” Lat. 41° 13.25' N Long. 013° 37.72'E - (Rilv. 070° Dmg. 1.9 P.ta Stendardo) ;
- “C” Lat. 41° 12.6' N Long. 013° 37.5 E - (Rilv. 090° Dmg. 1.6 P.ta Stendardo) ;
- “D” Lat. 41° 12.42' N Long. 013° 36.68'E - (Rilv. 100° Dmg. 1.0 P.ta Stendardo) ;
- “R” Lat. 41° 12' N Long. 013° 37.35' E - (Rilv. 112° Dmg. 1.6 P.ta Stendardo) ;

Per Navi Petroliere

- “E” Lat. 41° 12.6' N Long. 013° 39.8' E - (Rilv. 090° Dmg. 3.3 P.ta Stendardo) ;
- “F” Lat. 41° 12.6' N Long. 013° 40.65'E - (Rilv. 090° Dmg. 4.0 P.ta Stendardo)

Art. 4

Navi e galleggianti soggetti alla regolamentazione

Le norme contenute nel presente regolamento devono essere osservate da tutte le navi e galleggianti di cui all'art.136 del Codice della Navigazione, ad eccezione delle navi militari e militarizzate, che sostano o effettuano operazioni commerciali nelle zone indicate nel precedente art. 3.

Art. 5

Norme relative alla sosta delle navi in rada

Tutte le navi in arrivo nei porti di Gaeta e Formia, in attesa di operazioni commerciali o quant'altro, sono obbligate a dare fondo nei punti indicati nell'art. 3 del presente



regolamento che verranno assegnati, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Gaeta a seconda delle esigenze del traffico portuale e/o delle necessità rappresentate dai Comandi delle singole navi che scalano i porti di Gaeta e Formia.

Qualora al suo arrivo la nave sosti alla fonda, le relative pratiche dovranno essere espletate entro le 24 (ventiquattro) ore successive. In caso di mancata comunicazione da parte del comando di bordo alla sala operativa di Gaeta dell'orario di arrivo nella rada, la nave si considera giunta al momento in cui viene effettivamente resa la comunicazione dal bordo oppure all'atto di avvistamento visivo ad opera del personale d'ispezione in Capitaneria.

In caso di necessità di ulteriori punti di fonda per navi in attesa all'ancora nella rada interna/esterna di Gaeta i medesimi saranno individuati dall'Autorità Marittima.

Art. 6

Comunicazione radio relative all'arrivo/partenza di navi nella/dalla rada/porto di Gaeta

ARRIVO

1) Per navi dirette ai punti di fonda:

Le navi che intendono sostare nella rada di Gaeta devono dare fondo nella posizione loro assegnata.

Tutte le navi mercantili in arrivo nelle acque del Circondario Marittimo di Gaeta devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, via radio con chiamata su canale 16 VHF e successiva comunicazione su altro canale marittimo VHF indicato dalla Sala Operativa, ovvero a mezzo telegramma i seguenti dati :

- nome della nave e nominativo internazionale ;
- bandiera, numero e porto d'iscrizione ;
- porto di provenienza e porto di destinazione ;
- tipo e quantità del carico a bordo (se vuota, dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato) ;
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta ;
- posizione del punto di fonda che dovrà essere aggiornato ad ogni variazione ;
- numero delle persone a bordo ;
- motivo dell'ancoraggio ;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o dell'ambiente marino.

2) Per navi dirette all'ormeggio:

Le navi mercantili dirette all'ormeggio che non sostano alla fonda devono comunicare, all'atto dell'imbarco del pilota, ovvero al traverso della congiungente Punta Stendardo – Torre Scauri, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, via radio :

- nome della nave e nominativo internazionale;



- bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- avvenuto imbarco del pilota ed indicazione della banchina di ormeggio verso la quale si sta dirigendo.

PARTENZA

Le navi che intendono lasciare l'ormeggio devono contattare, via radio, la sala operativa della Capitaneria di Porto segnalando, con immediatezza, l'orario di partenza e la destinazione, in particolare:

1) Navi dirette ai punti di fonda:

Le navi che disormeggiano e si dirigono al punto di fonda devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, via radio:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- l'ora di disormeggio dalla banchina;
- avvenuto imbarco del pilota
- il punto di fonda assegnatele;
- ora di arrivo al punto di fonda una volta raggiunto.

2) Navi non dirette alla fonda:

Tutte le navi mercantili in partenza devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, via radio secondo le modalità di cui al punto 1 del presente articolo o, qualora ciò non sia possibile, a mezzo telegramma, i seguenti dati :

- nome della nave e nominativo internazionale ;
- porto di destinazione e GDO previsto di arrivo
- velocità della nave e rotta assunta.
- ora di imbarco e sbarco del pilota qualora provenienti dalla banchina o da un punto di fonda ubicato nella rada interna.

Art. 7

Prescrizioni per navi alla fonda

Durante la sosta alla fonda tutte le navi dovranno :

- mantenere un efficiente servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi ;
- mostrare i fanali e i segnali previsti dalla COLREG 72;
- emettere, in caso di limitata visibilità, i segnali acustici previsti dalla COLREG 72 (solo per navi alla fonda);
- mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF ;



- issare la bandiera dello Stato di appartenenza e dello Stato italiano;
- assicurare la presenza a bordo del Comandante o di altro ufficiale in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave.

Le navi che sostano in rada, qualora abbiano per qualsiasi motivo propulsore e/o mezzo di governo inutilizzabile, sono obbligate a farsi continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza. l'organo assistere

E' facoltà dell'Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, il movimento delle navi alla fonda.

Art. 8

Navi che trasportano merci pericolose

E' fatto divieto alle navi che trasportano "sostanze nocive" o "prodotti chimici pericolosi - allo stato liquido o gassoso", come definite dalla SOLAS 74 e dalla MARPOL 73/78 o, quando abilitate al trasporto di tali sostanze, vuote di carico e sprovviste del certificato di "gas-free", di sostare nelle acque del Circondario Marittimo di Gaeta per motivi diversi da :

- rilascio per cattivo tempo ;
- forza maggiore ;
- avaria ;
- altri motivi di carattere straordinario, da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 9

Incidenti

La nave che arreca danni alle opere od attrezzature esistenti nell'ambito portuale ed in rada o ad altre navi, o riporti avarie che la costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni. Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.



CAPO I

NORME RELATIVE AL MOVIMENTO ED ALLA SOSTA DI NAVI

Art.10

Prescrizioni generali

E' vietato alle navi, senza specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gaeta, di navigare nell'ambito portuale nonché di cambiare accosto o punto di fonda.

La Capitaneria di porto, con le procedure previste secondo i successivi articoli, stabilisce l'orario in cui deve avere inizio il movimento, le eventuali disposizioni particolari da seguire ed assegna l'accosto da raggiungere. La nave che per qualsiasi motivo non può iniziare il movimento nell'orario stabilito deve darne avviso, anche con mezzo radioelettrici, alla Capitaneria di Porto ed attendere le nuove disposizioni impartite.

L'autorizzazione di cui sopra può essere revocata in qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, anche con mezzi radioelettrici, quando le condizioni meteomarine o altri impedimenti dovessero rendere insicuro il movimento.

L'orario di inizio del movimento deve essere atteso :

- dalle navi in arrivo, sostando nella rada interna se posizionate nell'area di pilotaggio obbligatorio, oppure alla stazione piloti se provenienti dal largo o da un punto di fonda ubicato nella rada esterna;
- dalle navi in partenza o che cambiano accosto, restando all'ormeggio in cui si trovano con l'osservanza delle prescrizioni previste dal successivo articolo 11.

Art . 11

Prescrizioni per gli ormeggi

L'attracco delle navi alla banchina oggetto della presente Ordinanza sarà disposto compatibilmente con i pescaggi e la lunghezza delle stesse e con le modalità indicate specificatamente nei successivi articoli.

Sono fatte salve esigenze di straordinaria necessità per le quali la Capitaneria di Porto si riserva la facoltà di decidere di volta in volta.

Durante la permanenza negli accosti le navi devono:

- a) tenere a bordo il personale di guardia dotato di idonea abilitazione al comando/conduzione dell'unità, così come prescritto dal successivo art. 12,;
- b) ormeggiarsi in modo da non intralciare la manovra di altre navi ed evitare di eseguire prove di macchine con eliche in moto, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto.
- c) issare a riva la bandiera dello Stato di appartenenza e dello Stato italiano.
- d) ormeggiarsi unicamente alle bitte ed agli anelli appositamente sistemati sulle banchine. I



comandanti sono responsabili del tipo di ormeggi da usare in ordine alla sicurezza in genere e con particolare riguardo alla incolumità delle persone.

Durante la manovra di ormeggio della nave è vietata la sosta sulla banchina a tutte le persone estranee a detta manovra

e) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed un numero sufficiente) provvedendo , a seconda delle operazioni di caricazione/dscarica e delle variazioni di marea, a regolare la giusta tensione degli stessi. Le navi ormeggiate alla banchina devono tenere un numero sufficiente di parabordi lungo le fiancate.

f) evitare che vi siano ponti, passerelle, o zatterini con personale intento ai lavori lungo la fiancata quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi.

g) adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti o residui oleosi, miscele di idrocarburi, in qualsiasi proporzione e qualità, nonché materiale inquinante di qualsiasi natura comprese le acque igieniche di bordo, possano giungere direttamente o indirettamente in mare;

h) evitare di sostare in posti di ormeggio non assegnati.

i) evitare di affiancarsi tra loro, se non specificatamente autorizzate.

l) procedere nell'ambito portuale ed in rada durante la navigazione da e per le banchine a velocità tale da evitare spostamenti di acqua che possano mettere in difficoltà le navi o imbarcazioni ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 6 (sei) nodi.

m) apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericoli per veicoli o le persone in transito.

n) Evitare di effettuare lavori che comportino la inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento. Eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta da questa Capitaneria di Porto, fermo restando l'obbligo di farsi assistere continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza.

La Capitaneria di Porto di Gaeta ha facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o, se ritenuto opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condimeteo nonché di adottare qualsiasi altra misura correlata alla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle strutture portuali. Le conseguenti spese restano a carico dell'armatore della nave oggetto del provvedimento.

Art. 12

Presenza minima dei componenti dell'equipaggio delle navi in sosta nel porto di Gaeta.

1) A bordo delle navi in sosta nel porto di Gaeta debbono essere sempre presenti almeno le seguenti aliquote di equipaggio:

a) Due ufficiali di coperta, di cui uno in possesso di abilitazione al comando e ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra (per movimento o per eventuale



- uscita in mare) e le operazioni commerciali in corso; - per le navi di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate è sufficiente un solo ufficiale di coperta (o il nostromo se la tabella di armamento non prevede altri ufficiali oltre al Comandante), purchè ritenuto idoneo a dirigere la manovra (per movimento o eventuali uscite in mare) e le operazioni commerciali in corso;
- b) Un ufficiale di macchina in possesso di abilitazione alla conduzione dell'apparato motore installato sulla nave;
 - c) La metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo.
- 2) In ogni caso, la nave deve essere sempre pronta a muovere.
- 3) In presenza di particolari circostanze, eventuali deroghe a quanto disposto nel precedente comma dovranno essere autorizzate caso per caso dall'Autorità Marittima.

Art. 13

Accosti alla Banchina Commerciale o Molo Salvo D'Acquisto

La lunghezza massima fruibile della Banchina Commerciale è pari a metri lineari 270,00 (duecentosettanta), praticabile da navi aventi pescaggio massimo di metri 8.70 (otto metri e settanta centimetri), pertanto alla sopracitata banchina potranno ormeggiare una o più navi occupanti complessivamente la predetta lunghezza massima comprensiva dei cavi di ormeggio e dello spazio intercorrente tra più unità.

Le navi sono obbligate ad ormeggiarsi di fianco alla banchina e con la poppa rivolta verso la radice, consentendo così, in caso di pericolo, un'immediata operazione di disormeggio.

Ciò salvo casi particolari per i quali l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di autorizzarne un ormeggio differente di volta in volta.

Le navi che ormeggiano in radice dovranno, in ogni caso, disporsi in modo che l'estrema poppa venga sempre posizionata a metri 30,00 (trenta) dalla radice della Banchina di Riva, in corrispondenza dell'apposito segno di colore giallo materializzato in loco, per garantire la sicurezza dell'ormeggio e della nave stessa.

In caso di ormeggi di più navi la distanza minima tra quelle attraccate alla Banchina Commerciale, non potrà essere mai inferiore a 10,00 (dieci) metri, distanza misurata tra i punti estremi delle navi medesime.

Sarà consentito l'ormeggio di navi in "radice" con testata occupata, per navi aventi pescaggio massimo di mt. 5,60, se saranno rispettate le seguenti condizioni:

- CON BANCHINA DI RIVA LIBERA potranno ormeggiare navi aventi una lunghezza tale da garantire il rispetto della seguente condizione:

$$S \geq L + 40 \text{ mt}$$

- CON BANCHINA DI RIVA OCCUPATA potranno ormeggiare navi aventi una lunghezza tale da garantire il rispetto della seguente condizione:

$$S \geq L + 40 \text{ mt}$$



S= Spazio minimo disponibile in banchina, misurato tra l'estrema radice della Banchina di Riva e la poppa della nave ormeggiata.

L= Lunghezza nave.

Art. 14
(modificato dall'Ordinanza 32/13)
Accosti alla Banchina di Riva

L'ormeggio alla Banchina di Riva è consentito alle navi aventi una lunghezza massima pari a metri 115,00 (cento), ed un pescaggio massimo pari a metri 5.60 (cinquemetrivirgolasessanta) con le limitazioni di seguito indicate:

- a) pescaggio prodiero di metri 5.60 (cinquemetrivirgolasessanta) per navi di lunghezza fino a 95,00 (novantacinque) metri;
- b) pescaggio prodiero di metri 5,00 (cinque) per navi di lunghezza compresa tra 95,01 (novantacinquevirgolazerouno) e 100,00 (cento) metri;
- c) pescaggio prodiero di metri 4,00 (quattro) per navi aventi una lunghezza compresa tra 100,01 (centovirgolazerouno) e 115 (centoquindici) metri.

Le navi devono ormeggiarsi di fianco alla Banchina di Riva con la poppa rivolta verso la radice consentendo così, in caso di pericolo , un'immediata operazione di disormeggio, ciò salvo casi particolari per i quali l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di autorizzarne un ormeggio differente di volta in volta.

Fanno eccezione le navi traghetto e Ro/Ro che potendo utilizzare il portellone poppiero possono ormeggiarsi con prua a mare (andana) con gli stessi limiti di pescaggio.

Art. 15

Accosti alla Banchina di Riva sita tra i pontili ex Genepesca

A detto accosto si applicano le disposizioni già impartite con l'Ordinanza n. 01/98 in data 26.01.1998.

Art. 16

Accosti al Pontile Petroli

Gli accosti al Pontile Petroli sono disciplinati dalle relative ordinanze che restano integralmente in vigore.

**Art. 17**Accosti alla Banchina Caboto

L'ormeggio alla Banchina Caboto è consentito preferibilmente a navi passeggeri aventi una lunghezza massima pari a mt. 100 (cento) ed un pescaggio massimo di mt. 5 (cinque).

Può altresì essere consentito l'ormeggio, qualora le caratteristiche tecniche ed ambientali lo consentano, anche a navi passeggeri di lunghezza superiore alla predetta, sempre a condizione che il pescaggio non superi i metri 5 (cinque) e la lunghezza non superi i mt. 110 (centodieci) tra le perpendicolari.

In subordine possono ormeggiare:

a) le unità da diporto in transito a condizione che la sosta non superi le 48 salvo espressa deroga da parte dell'Autorità Marittima. Decorso il termine assegnato il destinatario del provvedimento autorizzativo dovrà lasciare libero l'ormeggio al fine di soddisfare eventuali analoghe richieste d'ormeggio; in mancanza potrà essere autorizzato, previa nuova richiesta secondo le formalità di cui sopra, un ulteriore periodo d'ormeggio;

b) le unità impiegate in gite turistiche locali a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri comunque non superiore ai 30 minuti salvo espressa deroga dell'autorità Marittima.

L'ormeggio delle unità da diporto dovrà essere preventivamente autorizzato, anche via VHF can.16, da questa Capitaneria di Porto e le unità dovranno ormeggiarsi laddove le condizioni meteo marine lo consentano con la prua a mare, ovvero in "andana".

Durante/ a sostai n banchina adeguato e qualificato personale dovrà costantemente presidiare l'unità da diporto che comunque dovrà essere pronta a lasciare gli ormeggi n qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima.

La Capitaneria di Porto di Gaeta si riserva la facoltà di consentire l'ormeggio alla Banchina Caboto a navi che non siano passeggeri a condizione che non effettuino operazioni commerciali o altri tipi di operazioni tali da non pregiudicare la già precaria viabilità della zona ubicata nel centro storico.

In ogni caso l'Autorità Marittima rimane manlevata da verificarsi a persone e/o cose per l'utilizzo della predetta banchina.

Art. 17 bis**(introdotta dall'Ordinanza n. 32/13)**Accosti alla Banchina Cicconardi

La lunghezza massima fruibile della Banchina Cicconardi è pari a metri lineari 470,00 (quattrocentosettanta/00), praticabili da navi aventi pescaggio massimo di metri 8,70.

Pertanto alla sopracitata banchina potranno ormeggiare una o più navi occupanti complessivamente la predetta lunghezza massima comprensiva dei cavi di ormeggio e dello spazio intercorrente tra più unità.

L'ormeggio delle unità dovrà avvenire, di massima, con lato dritto in banchina, salvo casi particolari di volta in volta valutati dall'Autorità Marittima.

Al fine di regolamentarne l'accosto, verranno considerati di massima i seguenti punti di ormeggio:



- TESTATA (dallo spigolo che unisce la Banchina Cicconardi alla Banchina Salvo D'Acquisto)
- CENTRO BANCHINA;
- TESTATA; *RAD. CE*

a seconda che le navi ormeggiate consentano la fruibilità per tre approdi, viceversa saranno considerate fruibili solo gli accosti in testata ed in radice.

L'ormeggio tra due navi può essere consentito solo se lo spazio (S) sia maggiore o uguale alla lunghezza nave (L) più 70 (settanta) metri.

$$S \geq L + 70 \text{ mt}$$

Art. 18

Servizi portuali

I servizi portuali quali: piloti, rimorchiatori ed ormeggiatori devono essere ordinati dal comandante della nave, anche tramite l'agenzia marittima, e devono essere pronti su preavviso di 30 (trenta) minuti da parte della medesima agenzia.

La nave all'ora di previsto imbarco del pilota a bordo dovrà trovarsi sulla congiungente P.ta Stendardo - Torre Scauri entro la distanza massima di 2 Mg. da P.ta Stendardo, se proveniente dalla rada esterna o dal largo, in caso contrario l'imbarco del pilota dovrà avvenire nel punto di fonda ubicato nella rada interna.

Il pilota è incaricato di controllare attentamente i pescaggi nave prima di iniziare la manovra di ormeggio e di non condurre navi alle banchine con pescaggi e dimensioni superiori a quelli consentiti dandone, in tal caso, immediato avviso alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto, per i provvedimenti di competenza.

In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, il pilota dovrà altresì contattare la Sala Operativa via VHF canale 16 per richiedere istruzioni circa l'ormeggio della nave da pilotare.

Art. 19

(Modificato dalle Ordinanze n. 32/2013 e 87/2013)

Uso dei Rimorchiatori

1. Le prescrizioni per l'uso dei rimorchiatori sono quelle indicate negli Annessi I, II, III e IV, facenti parte integrante del presente provvedimento.
2. I limiti di cui agli Annessi I, II, III, e IV, sono da intendersi quali limiti minimi al di sotto dei quali non è possibile derogare. L'eventuale utilizzo di rimorchiatori supplementari sarà a discrezione del Comandante della nave in relazione al pescaggio nave ed altre condizioni metereologiche in atto, dandone comunicazione a questa Capitaneria di Porto.

Ferme restando le disposizioni di cui al vigente regolamento per il servizio di rimorchio alla luce delle caratteristiche delle strutture portuali e delle condizioni di accesso alle medesime, l'uso dei rimorchiatori per il movimento delle navi in presenza di condimeteo favorevoli è obbligatorio nella misura minima riportata nelle seguenti tabelle:

**BANCHINA COMMERCIALE o SALVO D'ACQUISTO**ORMEGGI1) Ormeaggio in testata o in radice con testata libera.

Tipo di nave	Rimorchiatori ingresso	Rimorchiatori uscita
Nave Monoelica	• Da 0 a 90.00 metri: facoltativo	Rimorchiatore facoltativo
	• Da 90.01 a 130 metri: n° 1 rimorchiatore	
	• Da 130.01 a 150 metri: n. 2 rimorchiatori	1
	• $L \geq 150$ metri : n. 3 rimorchiatori	2

Nave Bielica e/o con Bowtruster	• Da 0 a 130 metri: rimorchiatore facoltativo	Rimorchiatore facoltativo
	• Da 130.01 a 150 metri: n. 1 rimorchiatore	Rimorchiatore facoltativo
	• $L \geq 150$ metri : n. 2 rimorchiatori	1

2) Ormeaggio in radice con testata occupata

	Pescaggio in mt	Nave bielica o con bow thruster	Nave Monoelica
$S \geq L + 40$ mt. con Banchina di Riva libera	$P \leq 5.60$	facoltativo	1*

$S \geq L + 70$ mt. con Banchina di Riva occupata da navi ormeggiate di fianco**	$P \leq 5.60$	facoltativo	1
--	---------------	-------------	---

* Solo per navi aventi una lunghezza $\geq 80,00$ mt.

** L'ormeggio non potrà essere effettuato quando la Banchina di Riva è occupata da nave ormeggiata con prua a mare (andana).

S = Spazio minimo disponibile in banchina misurato tra l'estrema radice della Banchina di Riva e l'estremità rivolta verso la predetta banchina della nave ormeggiata in testata. Per valori di "S" inferiori a quelli segnalati l'ormeggio non potrà essere effettuato per motivi di sicurezza.

L = lunghezza della nave

In ogni caso la lunghezza massima della nave da ormeggiare non potrà essere superiore ai 100.00 metri per le navi monoelica e di 130,00 metri per quelle bieliche o dotate di "bow traster".



3) Disormeggio dalla radice con testata occupata

Lunghezza Nave**Nave bielica
o con bow thruster Nave
Monoelica**

$L \leq 90,00$ mt	facoltativo	facoltativo
$90,01 \leq L \leq 150,00$	facoltativo	1
$L \geq 150,01$	1	2

**BANCHINA DI RIVA**ORMEGGI

1) Ormeggio con radice della Banchina Commerciale libera

Lunghezza Nave	Nave bielica o con bow thruster	Nave Monoelica
$L \leq 90,00$ mt	facoltativo	facoltativo
$90,01 \leq L \leq 100$ mt	facoltativo	1

2) Ormeggio con radice della Banchina Commerciale occupata

Lunghezza Nave	Nave bielica o con bow thruster	Nave Monoelica
$L \leq 85,00$ mt	facoltativo	facoltativo
$85,01 \leq L \leq 100$ mt	facoltativo	1

DISORMEGGI

Lunghezza Nave	Nave bielica o con bow thruster	Nave Monoelica
$L \leq 95,00$ mt	facoltativo	facoltativo
$95,01 \leq L \leq 100$ mt	facoltativo	1

BANCHINA CABOTO

Per l'ormeggio e/o disormeggio delle navi presso la Banchina Caboto l'uso del rimorchiatore è facoltativo.

Per tutti gli ormeggi sopra descritti, in caso di avverse condizioni l'Autorità



Marittima, ai fini della sicurezza della manovra e della salvaguardia delle strutture portuali, stabilisce il numero dei rimorchiatori da impiegare.

Le relative spese restano a carico della nave.

Resta ferma la facoltà del Comandante della nave di impiegare ulteriori rimorchiatori in aggiunta a quelli sopra prescritti.

Art. 20

Ormeggi notturni

E' consentito l'ormeggio delle navi dal tramonto all'alba in presenza di condimeteo favorevoli e buone condizioni di visibilità alle seguenti banchine e con le condizioni di seguito specificate:

- 1) - BANCHINA COMMERCIALE: Limitatamente in testata o in radice con la testata libera per navi aventi una lunghezza non superiore a 130 (centotrenta) metri, con l'ausilio di almeno un rimorchiatore ferme restando tutte le altre prescrizioni impartite per l'ormeggio notturno;
- 2) - BANCHINA DI RIVA: l'Ormeggio è consentito alle navi aventi una lunghezza massima non superiore a 90.00 (novanta) metri con l'ausilio di almeno un rimorchiatore ed a condizione che la radice della banchina commerciale sia libera;
- 3) - BANCHINA CABOTO: E' consentito l'ormeggio con le prescrizioni previste per l'ormeggio diurno e con l'ausilio di almeno un rimorchiatore.

Art. 21

Navi in disarmo

Nessuna nave in disarmo o destinata ad esservi posta presso i porti di Gaeta o Formia può entrare nei suddetti sorgitori, ovvero per esservi demolita, se non ha preventivamente ottenuto l'autorizzazione del Comandante del Porto che ha facoltà di limitare il numero delle stesse, in relazione alle esigenze del traffico.

A bordo delle navi in disarmo deve essere sempre presente idoneo personale di guardia nel numero minimo stabilito dall'Autorità Marittima.

Art. 22

Divieti

- Sulle banchine ed in ambito portuale è vietato:
- a) depositare materiale di qualsiasi genere senza la prescritta autorizzazione di questa Capitaneria di Porto;
 - b) prelevare acqua dalle apposite prese senza l'autorizzazione del concessionario del servizio di rifornimento;



- c) effettuare il lavaggio delle autovetture e dei veicoli in genere;
- d) abbandonare dopo la scarica o caricazione delle navi materiali residui del carico nonché attrezzature (tavoloni, cavalletti ecc.) utilizzate per le sopracitate operazioni;
- e) sostare a ciglio banchina con autovettura;
- f) lasciare autovetture incustodite in sosta prolungata o in modo da intralciare la circolazione e le operazioni portuali.

In particolare è vietato alle navi:

- 1) Durante la navigazione nell'ambito portuale:
 - Tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico o altre attrezzature sporgenti dal bordo.
 - Effettuare scarichi di rifiuti di qualsiasi genere, comprese le acque igieniche di bordo.
- 2) Durante la sosta in porto:
 - Ormeggiarsi di punta (in andana), salvo casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze, da autorizzare di volta in volta su istanza documentata ed alle condizioni che verranno dettate.
 - Occupare accosti operativi se in disarmo
 - Tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru od altre attrezzature sporgenti dal bordo sul lato esterno rispetto alla banchina.
 - Spostarsi lungo la banchina senza preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto

CAPO II

NORME RELATIVE AGLI ACCOSTI ED ALLA PRECEDENZA DEGLI STESSI

Art. 23

Richieste di Accosto

Per ottenere l'assegnazione dell'accosto, il comandante o l'armatore della nave deve far pervenire alla Capitaneria di Porto di Gaeta, anche tramite il proprio raccomandatario marittimo esercente in Gaeta, una comunicazione scritta, conforme agli allegati "3" (nave in arrivo) o "4" (partenza dall'accosto) al presente regolamento, entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello in cui l'accosto stesso deve essere raggiunto o lasciato unitamente alle eventuali richieste di cui al successivo art. 24.

Le variazioni superiori a 2 (due) ore dell'orario di arrivo o di partenza indicate nelle comunicazioni predette, devono essere comunicate per iscritto; in mancanza la nave si considera pronta all'orario indicato se è in anticipo o non pronta se in ritardo. Di conseguenza, in caso di ritardo superiore alle due ore, la nave perderà il turno di precedenza rispetto ad un'altra nave giunta nel frattempo.



La comunicazione di partenza/arrivo può essere effettuata anche via telex o fax (680179 COMPGAI – fax n° 0771/464724) e, nelle sole ore d'ufficio, con trasmissione a mano presso la Sezione “ Tecnica “ della Capitaneria di Porto di Gaeta previa annotazione dell'ora e di chi trasmette e riceve il messaggio.

Le comunicazioni e le eventuali variazioni presentate dopo l'orario suindicato (12:00) sono tenute in considerazione in via eccezionale compatibilmente con altre esigenze del traffico portuale.

A richiesta degli interessati viene annotato, sulle comunicazioni e sull'eventuale copia esibita e da restituire, l'orario di presentazione in Capitaneria; l'annotazione viene apposta dal personale della sezione “Tecnica” o dall'Ufficiale/Sottufficiale di servizio fuori dall'orario di ufficio.

Art. 24

Assegnazione dell'accosto. Partenze . Preferenze. Spostamenti

Entro le ore 14:00 di ciascun giorno, la Capitaneria di Porto stabilisce, per le successive 24 (ventiquattro) ore l'assegnazione dell'accosto.

Premessa per l'assegnazione di qualsiasi ormeggio finalizzato ad operazioni commerciali è l'assicurazione da parte dell'agente raccomandatario che la nave effettuerà dette operazioni negli orari comunicati e non sosterrà inoperosa alla banchina durante i giorni feriali garantendo almeno un turno di lavoro durante la giornata del sabato.

A tal proposito l'agente raccomandatario della nave dovrà far pervenire unitamente alla richiesta di accosto ovvero entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello di previsto ormeggio della nave, copia delle richieste delle vetture di lavoro inoltrate da chi di competenza alla prescelta impresa portuale.

Qualora non pervengano le predette richieste di vetture di lavoro, la nave sarà considerata non pronta a lavorare e perderà il turno di precedenza prendendo posto in coda all'ultima nave giunta nella rada di Gaeta entro le ore 14.00 dello stesso giorno che abbia dichiarato di essere pronta ad effettuare le operazioni commerciali.

In conseguenza di più richieste, le manovre di disormeggio, ormeggio , nonché l'assegnazione degli accosti, tenuto conto della necessità da parte sia dell'Autorità Marittima sia degli operatori privati, di predisporre i necessari servizi portuali, vengono disposti , in linea di massima, salvo casi particolari, di volta in volta valutati, secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1) navi che hanno presentato la comunicazione per l'assegnazione dell'accosto o per la partenza entro l'ora indicata nel precedente art.23, secondo l'orario di arrivo o di ultimazione delle operazioni commerciali in corso;
- 2) navi che hanno presentato la comunicazione per l'assegnazione dell'accosto o per la partenza dopo le ore 12:00, secondo il loro ordine di arrivo.

In particolare:



- La richiesta di assegnazione di uno specifico posto di ormeggio avanzata nella domanda di approdo, quando è disponibile anche un'altra idonea banchina operativa, viene concessa tenendo presente le preferenze specificate nei punti 1) e 2) del presente articolo, compatibilmente con la possibilità di dare accosto ad un'altra nave, che per caratteristiche tecniche o per tipo di carico potrebbe ormeggiare soltanto alla banchina specificatamente richiesta. Tale nave deve essere prevista arrivare entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'ora di arrivo della prima nave in base alle comunicazioni pervenute alla Capitaneria di Porto nei termini citati nel precedente art. 23 .

Nel computo delle 24 (ventiquattro) ore non sono comprese le giornate festive, salvo che la prima nave non richieda l'autorizzazione al lavoro portuale straordinario.

- Una nave che per caratteristiche tecniche o tipo di carico possa ormeggiare soltanto alla banchina specificatamente richiesta, quando al suo arrivo la detta banchina sia già occupata, può chiedere ed ottenere, pagando le spese portuali (pilotaggio, ormeggiatori ed eventuali rimorchiatori), che la stessa venga lasciata libera. Il pagamento delle spese portuali relative al richiesto spostamento deve essere esplicitamente dichiarato nella citata richiesta. Il movimento sarà disposto compatibilmente con la disponibilità di altra banchina operativa libera ed idonea al tipo di operazione commerciale che la nave già all'ormeggio sta svolgendo ed in orario tale da non comportare interruzioni nelle operazioni di scarica o di caricazione in corso.
- Lo spostamento a richiesta di una nave dalla Banchina Commerciale a quella di Riva per completamento delle operazioni commerciali, di rifornimento o qualunque altra operazione potrà essere autorizzato a condizione che nella predetta richiesta venga dichiarata la disponibilità a lasciare a proprie spese l'ormeggio all'arrivo della prima nave che abbia le caratteristiche per ormeggiare alla Banchina di Riva.
- Quando, a giudizio della Autorità marittima, per esigenze connesse alla sicurezza della manovra una nave può ormeggiare soltanto in testata della Banchina Commerciale già occupata da altra nave, la prima può chiedere ed ottenerne lo spostamento in radice pagando i servizi portuali necessari. L'accollo del predetto pagamento deve essere esplicitamente dichiarato nella citata richiesta.

Il richiesto movimento dovrà avvenire in orario tale da non comportare interruzioni delle operazioni commerciali in corso.

- Una nave che in rapporto allo spazio disponibile presso la banchina Commerciale possa utilmente ormeggiare prima di altra nave giunta precedentemente ed in attesa che si liberi un utile posto di ormeggio, può chiedere ed ottenere l'autorizzazione all'ormeggio a condizione che nella predetta richiesta venga dichiarata la disponibilità a lasciarlo libero a proprie spese all'atto del disormeggio della prima nave il cui ormeggio impediva l'attracco di quella in attesa in rada avente il diritto di precedenza all'accosto.
- Una nave che chieda di effettuare operazioni commerciali in giorni e/o ore non lavorativi ad una banchina occupata da altra nave che non lavora, può richiedere ed ottenere l'autorizzazione a quell'ormeggio a condizione che nella richiesta venga esplicitamente dichiarato che la stessa si obbliga a pagare i servizi portuali relativi allo spostamento di tale



nave (disormeggio e ormeggio) e che lasci libera la banchina così occupata entro e non oltre le ore 06.00 del primo giorno feriale.

- Le richieste di accosto e/o spostamento inoltrate a questa Capitaneria di Porto incomplete o comunque non conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento non saranno prese in considerazione.
- La Capitaneria di Porto, per particolari e contingenti esigenze, si riserva, comunque, la possibilità di regolare gli accosti anche in maniera diversa da tutto quanto sopra disciplinato per casi non previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Art. 25

Procedure per ulteriori operazioni commerciali non autorizzate con l'assegnazione dell'accosto.

La nave che ha ottenuto l'ormeggio per lo sbarco e/o l'imbarco di una determinata merce, se successivamente avanza domanda per l'imbarco e/o sbarco di un ulteriore quantitativo di carico, dovrà, una volta completata l'operazione commerciale per la quale era stata autorizzato l'ormeggio, concedere la precedenza ad altre navi secondo l'ordine di preferenza stabilito nel precedente art. 24. In mancanza di altre navi, potrà prolungare le operazioni senza soluzione di continuità.



Allegato (3)

Bollo

Gaeta, li

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica / Arm. Sped.
04024 - GAETA

Richiesta di approdo della M/n –M/c : _____

In conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in questo porto per la sicurezza delle navi, e nella ns. qualità di agenti/raccomandatori della Motonave a margine indicata si chiede l'ormeggio alla _____

DATI NAVE:

Nominativo internazionale _____
Porto iscrizione _____ n° _____
Lunghezza f.t. _____ Larghezza _____ pescaggi Pr. : _____ Pp. _____
G.T. _____ N.T. _____ DWT _____
Armatore _____
Porto di Provenienza _____
Carico presente a bordo da scaricare/imbarcare(*) _____
Carico in transito _____
Durata presunta della sosta _____
Ricevitore/Caricatore _____
Altre notizie : _____

Si dichiara che la nave di cui alla presente comunicazione, in conseguenza dell'ormeggio, effettuerà operazioni commerciali e non sosterrà inoperosa alla banchina

- ☐ A tal uopo si allega copia della richiesta di vetture di lavoro inoltrata alla prescelta impresa portuale
- ☐ Si fa riserva di inviare copia della richiesta delle vetture di lavoro inoltrata alla prescelta impresa portuale entro le ore 12:00 del giorno precedente l'ormeggio della nave

(*) Qualora trattasi di merce pericolosa indicare il numero ONU – IMDG CODE

Annotazioni della Capitaneria di Porto
Presentata alle ore.....del giorno....

firma



Allegato "4"

Gaeta , li.....

Alla **CAPITANERIA DI PORTO**
Sezione Tecnica/Arm.Sped.
04024 – GAETA -

COMUNICAZIONE DI PARTENZA

Si comunica la prevista partenza per le ore ____ del giorno ____ della
M/V-M/C _____ di bandiera _____ T.S.L. _____
T.S.N. _____ lunghezza _____ pescaggi: poppa _____ prora _____
diretta a _____ dopo aver caricato/scaricato tonn. _____
di (specificare se trattasi di merci pericolose) _____
Nome del ricevitore _____
Nome del caricatore _____
Agente raccomandatario _____ tel. _____
Altre notizie _____

Firma



Allegato "2"

TIMBRO LINEARE DELLA NAVE

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
Sez. Tecnica
04024 - GAETA -

Il sottoscritto _____ comandante della
M/N _____ di bandiera _____ TSL _____
Nominativo internazionale _____ Porto di iscrizione _____
Matricola n° _____ con pescaggi: Pr _____ e Pp _____

Al fine di ormeggiare la propria nave oltre il limite della testata della NBC:

DICHIARA

che il pescaggio prodiero all'arrivo e/o partenza della nave è superiore a metri 5,50 ed a causa del limitato fondale circostante la testata della Banchina Commerciale stessa si obbliga a mantenere la prora della propria nave adeguatamente sguardata rispetto all'allineamento della banchina.

Con la presente manleva l'Autorità Marittima da qualsiasi danno che possa derivare alla nave e/o terzi dal predetto ormeggio e/o alle operazioni commerciali ad esso conseguenti.

Bordo _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

(timbro tondo della nave e firma del comandante)